

SENATO DELLA REPUBBLICA**1a COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI**

Audizione informale nell'ambito dell'esame in sede consultiva per il parere al Governo sull'Atto del Governo n. 33 (D.lgs. n. 117/2017, 'Codice del Terzo Settore')

Memoria Uisp - 10 luglio 2018

Presentazione dell'UISP.

L'UISP è associazione nazionale, costituitasi nel 1948. È Ente di Promozione sportiva riconosciuto CONI ai sensi del DPR 530/74 (delibera CONI del 24/6/1976 e successiva riconferma del 15/5/2002); Associazione di promozione sociale iscritta al Registro nazionale delle APS ai sensi e per gli effetti della L. 383/2000 con il n. 49 per il livello Nazionale e con il n. 471 per le proprie articolazioni periferiche ai sensi art. 5 DM 14/11/2001; Ente con finalità assistenziale riconosciuto dal Ministero dell'Interno DM 6/5/1989.

Con i suoi 19 Comitati regionali, 121 Comitati territoriali, associa 1.309.320 tesserati persone fisiche, con 17.093 associazioni e società sportive affiliate delle quali 12.037 iscritte al Registro CONI (dati chiusura stagione 2016/2017).

Opera, da sempre, con l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini.

Premessa.

Le attività dello sport italiano di base si reggono grazie all'azione quotidiana di decine e decine di migliaia di associazioni sportive presenti in tutto il territorio nazionale e che sono impegnate ad assicurare, con continuità e a tutte le persone, in ogni fascia sociale e in ogni età della vita, il diritto alla salute, alla pratica motoria e sportiva. Socialità, relazioni e stili di vita attivi che rendono l'associazionismo sportivo un patrimonio di assoluto rilievo e un modello di riferimento nel nostro Paese e in Europa. Elementi che contraddistinguono il profondo valore sociale dello sport, che rappresenta un fondamentale diritto di cittadinanza.

Abbiamo quindi appreso favorevolmente che il presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Giuseppe Conte, nel rendere le dichiarazioni programmatiche del Governo davanti alle Camere, abbia inteso richiamare espressamente, a proposito della riforma del Terzo settore, *«il contributo al miglioramento della qualità della vita offerto dalla pratica sportiva e assicurato dalle esperienze di volontariato, attraverso migliaia di piccole associazioni sportive dilettantistiche»*, ponendole fra gli obiettivi prioritari dell'azione del governo (*«E' questa una dimensione del mondo dello sport che intendiamo tutelare e valorizzare»*).

Con altrettanto piacere, negli ultimi giorni, abbiamo ascoltato le dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega allo sport, Sen. Giancarlo Giorgetti: *“Vogliamo fare crescere lo sport nella sua dimensione di inclusività sociale, aggregazione, educazione”*.

Il valore sociale dello sport di base è di fatto riconosciuto già dalla Carta Europea dello Sport per tutti del 1975 (dove si riconoscono nella pratica sportiva i contenuti sociali educativi formativi di miglioramento della condizione fisica e psichica); dal Libro Bianco sullo Sport dell'Unione Europea del 2007, che riconosce la trasversalità del fenomeno sportivo; dal Trattato di Lisbona del 2009, dove si sottolinea il ruolo sociale dello Sport come diritto di cittadinanza; dalla Carta di Toronto del 2010, che riconosce la trasversalità dello sport come promotore di benessere, salute fisica e mentale, prevenzione malattie, di relazioni sociali e qualità di vita e contribuisce alla sostenibilità ambientale.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibili elaborati dalle Nazioni Unite, documento divulgato nel 2015, inoltre, fanno esplicito riferimento allo sport come “importante fattore di promozione dello sviluppo sostenibile”.

Le associazioni sportive rappresentano, inoltre, un dato molto importante dell'intero Terzo settore italiano: oltre 100 mila enti su un totale di circa 300.000 organizzazioni non a scopo di lucro censiti dall'Istat.

Nel merito della riforma legislativa del Terzo settore: le associazioni sportive dilettantistiche e il Codice del Terzo settore.

Il D.lgs. 117/2017, c.d. “Codice del Terzo Settore” (CTS) prevede tra le attività di interesse generale, all'art. 5 c. 1 lett. t), «l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche». Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono potenzialmente Enti del Terzo Settore (ETS), in quanto enti privati, senza scopo di lucro soggettivo, costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgenti – nel rispetto della normativa di settore - una attività di interesse generale (poiché organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche). L'art 4 c. 1 CTS, però, non elenca tra gli ETS *tipici* le ASD e, pertanto, le stesse per essere ETS potranno iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione residuale «altri enti del Terzo settore» (art. 46, c.1, lett. g) del Registro, salva la possibilità di acquisire una qualifica “tipica”, presumibilmente quella di APS.

N.B.: il D.lgs. 111/2017, che disciplina il “cinque per mille”, ha espressamente distinto all'articolo 3, tra i destinatari del riparto del contributo, gli enti del Terzo settore (lett.a), e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (lett.e). Questa scelta del legislatore potrebbe portare a ritenere che un ETS possa organizzare e gestire attività sportiva dilettantistica ma che una associazione sportiva dilettantistica, come tale, non possa far parte del Terzo settore?

Per le ASD sono previste specifiche disposizioni fiscali di vantaggio, che non sono abrogate con l'entrata in vigore del CTS. Tuttavia, ai sensi art. 79 c. 1 e art. 89 c. 1 lett. c) del CTS, si esclude la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali del settore sportivo dilettantistico per quelle ASD che intendessero acquisire una qualifica di Ente del Terzo settore. Pertanto, una volta che il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) sarà operativo, vi è da chiedersi se una associazione che si iscrive come APS, svolgendo attività nel settore sportivo dilettantistico, beneficiando dello *status* accordato dal CTS, potrà continuare a qualificarsi come ASD. Anche in caso di risposta affermativa, tuttavia, si tratterà di qualifica non rilevante, non trovando una propria *identità* all'interno delle disposizioni del CTS.

Il legislatore ha, di fatto, creato un “doppio binario”: da un lato, gli ETS che svolgono attività di interesse generale, iscritti al RUNTS; dall'altro, lo sport dilettantistico, che non trova motivazioni ad entrare nel Terzo settore, stante la perdita delle agevolazioni fiscali di vantaggio proprie. Infatti, tali enti subirebbero tutti i pregiudizi negativi dell'applicazione di un regime fiscale più oneroso e, rimanendo all'esterno del Terzo settore, sarebbero esclusi dai rapporti di favore con gli enti pubblici (Titolo VII, *Dei rapporti con gli enti pubblici*, CTS). Eppure, il “valore sociale” dello sport dilettantistico e la sua pacifica riconduzione all'art. 118, della

Costituzione è risultato condiviso, come anche ricordato in premessa, in tutte le fonti internazionali.

Rispetto all'attuale formulazione del Codice del Terzo settore, comunque, le ASD dovrebbero trovare motivazioni ad entrare nel RUNTS come APS.

Sarebbe auspicabile che lo potessero fare quali ASD assimilate di diritto alle APS, continuando così ad applicare anche la normativa fiscale-tributaria propria, trovandosi comunque di fronte però ad alcune specifiche criticità:

1) il CONI (delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017) ha circoscritto l'ambito delle discipline sportive c.d. "ammissibili", ossia riconosciute come dilettantistiche, con ciò escludendo diverse attività che interessano in modo particolare il settore dello «sport sociale», non connotato da obiettivi agonistici/competitivi. In questo senso, andrebbe chiarito che l'interpretazione da dare all'articolo 5 del CTS non è da riferire, per relationem, alla delibera CONI (non richiamata dalla norma), bensì più genericamente all'«organizzazione e gestione di attività sportive».

In questo modo, si ricomprenderebbero le associazioni che promuovono attività sportive ancorché non riconosciute come sportive dilettantistiche dal CONI, riprendendo la definizione di sport data dal Consiglio d'Europa ossia «qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli».

2) Qualificarsi come APS implica il rispetto del vincolo di cui all'articolo 36 CTS ai sensi del quale:

«1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati».

Atteso che molte associazioni sportive potrebbero non garantire il rapporto numerico tra lavoratori (intendendo tali tutti i collaboratori non volontari, inclusi pertanto percettori compensi sportivi, collaboratori occasionali e PrestO) sarebbe auspicabile un innalzamento della quota del 5% al 20%.

Ci sono associazioni sportive dilettantistiche che sono già oggi associazioni di promozione sociale iscritte ai relativi Albi ma che potrebbero voler chiedere di essere cancellate da tale registro in quanto:

a) presentano ricavi commerciali superiori ad euro 130.000 e pertanto non risulterebbe fiscalmente vantaggioso restare nel Terzo settore perdendo le agevolazioni di cui alla legge 398/91;

b) non riescono a garantire il parametro del rapporto lavoratori/volontari o soci.

Tali associazioni si troverebbero in una delle seguenti condizioni:

- diventare ETS generici, perdendo però la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici;
- "uscire" dal Terzo settore per operare come semplice ASD previa, tuttavia, devoluzione dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro delle APS (art.50 CTS o, in precedenza, art. 3, c.1, lett. l) legge 383/2000).

Sarebbe quindi auspicabile che l'art. 50 (e l'art. 101, in tema di disposizioni transitorie) venisse integrato con un comma 3bis:

«Qualora un ente del Terzo settore, iscritto nel registro CONI in qualità di associazione sportiva dilettantistica, perda i requisiti per l'iscrizione anche ad una sola delle sezioni del Registro unico nazionale di cui all'art. 46 del Codice, tale ente, in alternativa alla migrazione di cui al comma 3, può richiedere la cancellazione dal Registro unico nazionale senza alcuna devoluzione del patrimonio, a condizione di proseguire la propria attività nella forma di associazione sportiva dilettantistica».

Ciò si giustifica sul presupposto che le ASD-APS non hanno beneficiato di agevolazioni sostanzialmente diverse da quelle di cui avrebbero fruito come semplici ASD e in quanto sono in ogni caso vincolate, come ASD, al divieto di distribuzione di utili e proventi ed alla devoluzione a fini sportivi in caso di scioglimento.

Gli Enti di Promozione sportiva dentro (?) il Terzo settore.

Gli Enti di Promozione sportiva (EPS) si trovano, di fatto, davanti a due alternative:

La prima è configurarsi come una APS ai sensi dell'art. 35, c.4 CTS.

Ciò permetterebbe ad un EPS, con l'adeguamento statutario necessario per mantenere la qualifica di APS di iscriversi nel RUNTS nell'apposita sezione, trovandosi però nella condizione di dover raggiungere i 500 associati iscritti nel Registro Unico del Terzo settore in qualità di APS.

Se un EPS non raggiunge il numero dei 500 affiliati iscritti come APS:

- 1) perde accesso alla progettualità delle APS;
- 2) perde accesso alle convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni disciplinate dall'art. 56 CTS (a titolo esemplificativo, servizi convenzionati per attività scolastiche e con l'infanzia, nel carcere, ecc.).

In alternativa, l'EPS si iscrive comunque nel RUNTS come Rete Associativa Nazionale (RAN), ai sensi dell'art. 41 CTS.

(«Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad essa aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore»).

Gli EPS svolgono senza dubbio le attività tipiche delle Reti associative, essendo preposti alla promozione del movimento sportivo attraverso azioni di coordinamento, tutela, rappresentanza, formazione, assistenza.

Sarebbe auspicabile variare l'attuale impianto normativo, prevedendo l'inserimento di un comma che potrebbe sintetizzarsi così:

«Sono altresì reti associative gli EPS riconosciuti dal CONI che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 organizzazioni senza scopo di lucro».

In questo caso, tuttavia, parrebbe che:

- a) si applica l'Iva sulle quote di iscrizione alle attività e liquidare le imposte dirette (?);
- b) potenzialmente l'EPS rischia di perdere la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'art. 79 CTS.

Sull'ipotesi dell'EPS-RAN deve valutarsi la possibilità di poter essere Rete Associativa Nazionale - art 41 c. 2 CTS - nel caso in cui, quantitativamente, si trovasse ad associare un numero maggiore di organizzazioni di base che non siano iscritte al RUNTS, in quanto ASD che hanno optato per non entrare o uscire dal Terzo settore.

Infine, l'EPS non si iscrive nel RUNTS e conseguentemente si aprono i seguenti problemi:

a) l'EPS può applicare l'art. 148, c. 3 e seguenti del TUIR? La norma non prevede l'applicazione agli Enti di promozione sportiva/Federazioni sportive/Disciplina sportiva associate e questi Enti non si configurano - in termini statutari - come associazioni di categoria.

Il legislatore, d'altro canto, ha modulato le agevolazioni differenziando quelle in capo alle ASD/SSD rispetto a quelle in capo agli Enti di Promozione sportiva/Federazioni/Discipline sportive associate (in tal senso si veda l'art. 90 Legge 289/2002, che prevede, per esempio, l'agevolazione sull'imposta di bollo per gli Enti di promozione sportiva ma non per le ASD mentre prevede per le ASD e non per gli Enti l'agevolazione sulla concessione governativa).

Questo è un problema che in ogni caso sarebbe necessario risolvere con una norma di interpretazione autentica che affermi che le agevolazioni previste per ASD/SSD si applicano anche agli Enti di Promozione sportiva/Federazioni/Discipline sportive associate al fine di risolvere quanto sopra indicato.

La soluzione a questa evidente ed importante problematica, starebbe semplicemente nell'introduzione di un comma 3bis all'art. 35 del D.lgs. in esame:

«Gli EPS riconosciuti dal CONI si considerano associazioni di promozione sociale, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui al comma 3, in quanto Enti composti da soggetti senza scopo di lucro che promuovono attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del presente Decreto».

Contatti:

UISP Nazionale

Largo Nino Franchellucci, 73 – 00155 Roma

Presidenza nazionale- Segreteria

tel. 06.439.843.07 - mail: presidenza@uisp.it

Tiziano Pesce - vicepresidente nazionale UISP

tel.mobile 348.72.75.795 – mail: t.pesce@uisp.it